

M 548/2010

7874/2010



REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo italiano

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione 4[^] civile

2H

quale **Giudice unico** in persona del Presidente dott. Franco De Risi ha emesso

SENTENZA

nella causa n. 34627 r.g. contenzioso anno 2004 su citazione di novembre 2004, avente ad oggetto restituzione somma per inadempimento contrattuale.

TRA

Ai - rappresentato e difeso dall'Avv. Da , presso il cui studio domicilia in Napoli, via - attore -

E

M), residente in via - convenuto, contumace -

NONCHE'

U s.p.a. con sede in Bologna - rappresentata e difesa dagli Avv.ti presso il cui studio domicilia in Napoli, via - chiamata in causa dall'attore -

- fatte precisare le conclusioni all'udienza del **09.03.2010** e disposto lo scambio di comparse di conclusionali e memorie di replica nei termini di rito (gg. 60 + 20);
- sulle **conclusioni** che risultano da quel verbale, per questa parte qui richiamato;
- visti gli atti e i documenti prodotti, ammesso ma non reso il formale interrogatorio del convenuto, lette le note;
- ritenuto :

in fatto ed in diritto

La causa ha ad oggetto un contratto, in sostanza di mutuo, stipulato il 10.5.2002 dall'At con la società inglese St. G , e per essa sottoscritto dal M , qualificatosi come "financial manager".

Con successiva nota del 13.5.2002 il M, stavolta qualificandosi come "managing director", chiese ad A di versargli, su di un conto a lui intestato presso la R di I , la somma di € 9.780,00 all'uopo allegando copia dell'ordine di trasferimento della somma promessa, ordine inviato pure al Trust per conferma ed accettazione.

Infatti la clausola 1.2 dell'accordo subordinava il trasferimento del denaro all'accettazione da parte del Trust della Banca.

Dott. Franco De Risi

segue r.g. 34627 / 2004 - A1

Sta di fatto che, però, il prestito pare non sia stato mai erogato e Ar, dopo avere intimato la risoluzione del contratto ed avere invano atteso la restituzione di quella somma di € 9.780,00 ha chiesto al Tribunale condannare il M: a tanto.

Costui è rimasto contumace e non neppure si è presentato a rendere il formale interrogatorio articolato sui fatti di causa.

All'udienza del 4.12.2007 Ar ha poi chiesto ed ottenuto di chiamare in causa R: ed ha provveduto con una "chiamata in garanzia" (vedi così intestata) che però, oltre alla indicazione di quella operazione eseguita su quel conto sul quale erano transitati i soldi, non contiene nessuna domanda contro la Banca.

Ed infatti, la subentrata U: , costituitasi, ha chiesto di essere estromessa perché non è interessata a questa causa, che non le appartiene.

Osserva questo Giudice :

- il contratto di mutuo è in atti e vi è in atti la prova documentale di quel versamento, la cui causale non è chiara;
- comunque, è sicuro che quei soldi sono andati al M: ;
- Ar assume che la società mutuante non ha adempiuto; non c'è la prova del contrario; M: è contumace e non ha reso l'interrogatorio;
- l'art. 1453 cod. civ. consente ad Ar di chiedere la risoluzione del contratto come in effetti è avvenuto;
- l'art. 1458 prevede che la risoluzione abbia efficacia retroattiva;
- ciò significa che le prestazioni contrattuali già eseguite diventano *sine causa* (vedi Cassazione 15.6.1989 n. 2879) col conseguente reciproco obbligo a domanda di restituzione di quanto sia stato già attribuito (vedi Cassazione 19.5.2003 n. 7829; 3.4.1999 n. 3287; 26.6.1995 n. 7234)
- nel caso debba restituirsi una somma di denaro, competono gli interessi, e dal momento del pagamento se tenuta sia la parte risultata inadempiente (vedi Cassazione 4.12.1992 n. 12942; 21.10.1992 n. 11511; 24.11.1981 n. 6245)

Ne deriva che la domanda va accolta.

Non si capisce, invece, l'*ubi consistat* di una obbligazione di "garanzia" della Banca, la cui chiamata in causa è priva dei motivi di fatto e di diritto fondanti una obbligazione del genere, né aiutano a comprenderla le conclusioni assunte e la comparsa conclusionale, perché niente è stato da Amodeo chiesto di provvedere contro la Banca e nulla, in proposito, è scritto in comparsa conclusionale.

Le spese seguono la soccombenza del M: verso Ar e di Ar verso la Banca. - Visti e valutati gli atti e la causa, si liquidano : a carico di M: che non si è difeso, in € 2.200,00 di cui € 200,00 per spese vive, € 800,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorario; a carico di A: invece, che ha trascinato la Banca in causa non si sa perché, in € 3.200,00 di cui € 200,00 per spese vive, € 1.200,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorario





segue r.g. 34627 / 2004 - Ar

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

- giudice unico, dott. Franco De Risi -

ACCOGLIE la domanda come in epigrafe proposta da Ar
 CONDANNA M. a restituire ad Ar per la causale
 in motivazione, la somma di € 9.780,00 oltre interessi legali
 dall'accredito in banca su conto del M: al pagamento effettivo.

DICHIARA Ur s.p.a., succeduta a R s.p.a., estranea
 alla causa e non tenuta ad alcuna garanzia.


CONDANNA il M: a rimborsare ad Ar le spese di causa, liquidate in €
 2.200,00 come in motivazione, oltre al 12,50% forfetario, i.v.a.,
 Cassa previdenza e spese successive occorrenti.

CONDANNA l'Ar a rimborsare ad Ur s.p.a. le spese di causa,
 liquidate in € 3.200,00 come in motivazione, oltre al 12,50%
 forfetario, i.v.a., Cassa previdenza e spese successive occorrenti.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva malgrado eventuale gravame.



Così deciso in Napoli li 03 giugno 2010

Il Presidente estensore
Dott. Franco De Risi



Il Cancelliere
L. Caputo
L. Caputo

2010



2010